

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 172, primo comma, lettera e) del d. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione

Richiamata deliberazione di Giunta Comunale n° 231 del 07.12.2001, con la quale sono state approvate le tariffe per il servizio di depurazione e fognatura per l'anno 2002, in conformità alla delibera del CIPE 4/4/2001 n. 52, pubblicata sulla G.U. del 18/07/2001 e deliberazioni di Giunta Comunale n. 28 del 12.02.2003, n. 18 del 02.02.2004 e n. 10 del 24.1.2005 e la delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 7.02.2006 con le quali è stata confermata rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 la tariffa per il servizio di fognatura per gli scarichi delle acque termali;

Rilevato:

- ⇒ che la competenza in materia di determinazione delle tariffe dall'anno 2003 è esercitata dall'A.A.T.O. per quanto concerne gli scarichi degli insediamenti civili e di quelli industriali, con esclusione delle acque termali, non rientranti nel ciclo integrato dell'acqua e per le quali è prevista una disciplina speciale dall'art. 1 comma 4 della legge n. 36/1994 e che restano in vigore le disposizioni in precedenza emanate, fino all'adozione di tale specifica normativa;
- ⇒ che l'A.A.T.O. Bacchiglione, a cui appartiene il Comune di Abano Terme, dal 1° gennaio 2003 ha fissato il canone fognatura da applicarsi nel territorio di questo Comune, in cui il servizio è svolto da ACEGAS-A.P.S. S.p.A. e per l'anno 2005 lo ha determinato in € 0,147205 + IVA al mc., sulla base delle spese correnti e di investimento previste dal Gestore e concernenti il ciclo integrato dell'acqua di sua competenza;
- ⇒ che per gli scarichi delle acque termali la competenza a stabilire le tariffe resta in capo al Comune e che in effetti le acque termali vengono scaricate nella fognatura bianca comunale, tuttora gestita direttamente dal Comune, come è stabilito dal vigente Regolamento;
- ⇒ che, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 47 della legge n. 549/1995, le disposizioni relative alla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione "non si applicano alle acque termali, che devono essere disciplinate da leggi speciali secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge gennaio 1994 n. 36, salvo se assoggettate all'obbligo di utilizzare il servizio di depurazione";
- ⇒ che, pertanto, se le acque reflue termali confluiscono all'impianto di depurazione debbono per legge anch'esse pagare la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione e che la legge del 1995, successiva e facente riferimento alla legge Galli del 1994 (n. 36/1994), pur ricordando che le acque termali devono essere disciplinate da leggi speciali, conferma la doverosa applicazione anche nei loro confronti delle quote di tariffa stabilite per il servizio di depurazione e per il servizio di fognatura;
- ⇒ che si continuano perciò ad applicare anche alle acque termali le disposizioni relative alla quota di tariffa riferita al servizio fognatura, dato che nel nostro Comune non sussiste l'obbligo per tali acque di utilizzare il servizio di depurazione;
- ⇒ che fino all'anno 2002 gli scarichi delle acque termali sono stati assoggettati alle stesse tariffe riguardanti gli insediamenti civili deliberate dal Comune: fino al 1995 sia per la tariffa del servizio di fognatura sia per quella del servizio di depurazione e dal 1996, in virtù della norma prima richiamata, solo per la tariffa del servizio fognatura;
- ⇒ che agli scarichi delle acque termali continua, nel nostro caso, ad applicarsi la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura, tuttora gestito per queste acque dal Comune, competente perciò a determinarne la misura;

Visto il Regolamento per il servizio fognatura, approvato con deliberazione consiliare n° 5 del 12.01.1999, ed in particolare il suo art. 55;

Considerato che è in itinere un contenzioso con alcuni stabilimenti termali che hanno sospeso il pagamento della tariffa e che è intenzione di questa amministrazione ricercare una conciliazione che consenta di incassare il pregresso e contenere il suddetto contenzioso ma che a causa di questo contenzioso è stato accantonato uno stanziamento al Fondo svalutazione crediti;

Ritenuto confermare per l'anno 2007 la tariffa stabilita per gli scarichi di acqua termale deliberata con la richiamata deliberazione di Giunta n° 231/2001, in conformità alle disposizioni emanate dal CIPE e confermata per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;

Rilevato che nella bozza di bilancio di previsione 2007, è previsto il gettito di € **672.727,27**+ IVA al 10% (740.000,00 Euro IVA compresa) derivante dall'applicazione della predetta tariffa e sono altresì previsti spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura bianca, trasferimenti al Consorzio di Bonifica per la realizzazione di interventi contro gli allagamenti, il contributo di bonifica al Consorzio Bacchiglione Brenta, spese legali, IVA a debito, il rimborso mutuo al Consorzio per il servizio idrico integrato spese per rimborso dei mutui assunti in passato per tali finalità nonché un accantonamento a fondo svalutazione crediti per l'importo di 150.000,00, per complessivi Euro 577.721,04 come risulta dall'allegato sub A);

Considerato che sono, inoltre, sostenute spese di struttura per la gestione dei canoni, costi di ammortamento che possono essere stimati extracontabilmente, o determinati a consuntivo e considerato che l'art. 117 d. Lgs. n. 267/2000 prevede che la tariffa determini un'adeguata remunerazione del capitale investito;

Richiamato l'art. 31, comma 31 della legge n. 448/1998, che modifica l'art. 14 della legge 05/01/1994 n. 36 comma 1 Bis, secondo il quale "I Comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi";

Rilevato che la succitata legge, per i Comuni, come Abano Terme, che siano dotati di impianto di depurazione funzionante, prescrive l'utilizzo prioritario, ma non esclusivo, dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa in oggetto per la gestione e manutenzione degli impianti stessi;

Considerato che la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi è atto la cui competenza appartiene alla Giunta Comunale, come risulta dall'art. 42 – comma 2 – lettera f) - del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che con la Legge n. 296/2006, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2007;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000 allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

con separate unanimi votazioni legalmente espresse anche ai fini dell'immediata eseguibilità del presente atto;

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2007 la tariffa per il servizio di fognatura per gli scarichi delle acque termali, nella stessa misura fissata dagli anni 2002 al 2006, e cioè € **0,08948** al metro cubo (più IVA), raggugliata al 100% di ogni metro cubo di acqua prelevata;
- di dare atto che, non sussistendo in questo Comune l'obbligo di utilizzare il servizio di depurazione per le acque termali di risulta, le stesse non sono assoggettate alla relativa quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;
- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 u.c. del D. Lgs. 267/2000.
